

- CEN/CENELEC in modo che gli interessati sapessero quando le norme europee sarebbero entrate in vigore.
2. Essendosi appunto verificato il caso che l'accordo per la definizione delle norme da parte del CEN non è stato rispettato nei tempi stabiliti, ossia entro il 1° gennaio 1990, la Commissione propone di introdurre nella direttiva una regolamentazione transitoria in base alla quale gli Stati membri possono ammettere, fino al 1° luglio 1992, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti conformi alle norme in vigore sul loro territorio prima del termine d'attuazione della direttiva in esame.
 3. Il Comitato deplora questo stato di cose tanto più che, data la particolare importanza che rivestono i contenitori a pressione per la sicurezza e la protezione della salute degli utilizzatori e dei consumatori, esso sottolinea nuovamente l'esigenza impellente che la Comunità si attenga alle scadenze inerenti alla sicurezza. Qualora non fosse possibile abbreviare la scadenza citata all'articolo 1 della proposta di modifica, la Commissione dovrà farsi pienamente garante che non vi

siano ulteriori rinvii impegnando il CEN in modo vincolante.

4. Il Comitato invita la Commissione a garantire con misure adeguate l'esecuzione puntuale ed efficace da parte del CEN dei compiti ad esso affidati. Nel caso in cui ciò non possa essere garantito, la Commissione, in quanto mandante, dovrà prendere le opportune iniziative.
5. Inoltre, il Comitato rimanda al contenuto del parere adottato in data 17 settembre 1986, nel quale figurano, in particolare, importanti ed utili proposte relative all'attività di normalizzazione, le quali dovrebbero essere prese accuratamente in conto dalla Commissione e dal CEN.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1990.

Il Presidente

dal Comitato economico e sociale.

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici ⁽¹⁾

(90/C 168/03)

Il Consiglio, in data 15 gennaio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione industria, commercio, artigianato e servizi, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson, in data 4 aprile 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 aprile 1990, nel corso della 276^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato fa osservare che la proposta in esame deve essere trattata con urgenza a causa dello squilibrio che si è verificato nel settore interessato a seguito dell'esclusione degli « impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici) »... ⁽²⁾. Esso considera pertanto opportuno che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, riveduta e aggiornata dalla direttiva 86/312/CEE della Commissione ⁽³⁾, sia modificata conformemente a quanto proposto nell'attuale proposta di direttiva, visto in particolare che il comitato europeo di

normalizzazione ha pubblicato la seconda parte della norma CEN 81 che riguarda specificatamente gli ascensori idraulici ed elettroidraulici.

2. Il Comitato si domanda se la Commissione non avrebbe dovuto dare una chiara definizione degli « impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici) » perché, a suo avviso, la semplice cancellazione di una voce dalle eccezioni comprese in una precedente direttiva è insufficiente. Non è assolutamente chiaro che l'attuale proposta include gli « ascensori idraulici ».

3. Il Comitato approva anche le modifiche di ordine tecnico apportate alla prima direttiva 84/529/CEE dalla direttiva 86/312/CEE. In quell'occasione non sembra siano stati consultati né il Comitato né il Parlamento europeo

⁽¹⁾ GU n. C 17 del 24. 1. 1990, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 56.

nonostante che le proposte rientrassero nell'articolo 100 del trattato.

4.1. Si dovrebbe notare che le attuali proposte non seguono l'impostazione delle direttive « nuova strategia » per motivi comunque accettabili. Il Comitato sottolinea tuttavia la necessità di accordare la stessa importanza al settore della sanità e della sicurezza, così come richiede il principio della « nuova strategia ».

4.2. Il Comitato ritiene che si dovrebbe richiamare l'attenzione del Consiglio sul parere del 26 febbraio 1976 ⁽¹⁾, specialmente per quanto riguarda l'« armonizzazione opzionale ». Al punto 1.1.2 di tale parere è stabilito:

⁽¹⁾ GU n. C 131 del 12. 6. 1976, pag. 31-33.

« Inoltre il Comitato ritiene che, nel caso della direttiva riguardante gli ascensori, l'armonizzazione « totale » sia preferibile per ragioni inerenti alla sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori, nonché per motivi di ordine economico e tecnico ». Tale punto di vista è ancora valido 14 anni dopo ma non è stato preso da allora in considerazione da nessuna delle due direttive di modifica.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione

(90/C 168/04)

Il Consiglio, in data 27 febbraio 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione industria, commercio, artigianato e servizi, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Flum, in data 4 aprile 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 aprile 1990, nel corso della 276^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le osservazioni che seguono:

1. In applicazione dell'articolo 100 del trattato CEE, il Consiglio ha adottato il 18 dicembre 1975 la direttiva quadro 76/117/CEE ⁽¹⁾ riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

— in tale direttiva è stabilita tra l'altro la procedura di esame alla quale deve soddisfare detto materiale per poter essere importato, commercializzato e utilizzato liberamente dopo aver superato i controlli ed essere stato dotato dei marchi e simboli prestabiliti.

Detta direttiva prevede inoltre che le norme armonizzate da applicare a questo materiale dovranno essere precisate da direttive particolari (articolo 4, paragrafo 4) e adeguate al progresso tecnico (articolo 5).

— Con la direttiva 79/196/CEE del 6 febbraio 1979 ⁽²⁾ è stata attuata la libera circolazione del materiale elettrico. Questa direttiva vale per il materiale destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva per il quale si applicano uno o più metodi di protezione elencati nell'articolo 1.

— Nell'allegato I di tale direttiva figurano le norme armonizzate elaborate dal CENELEC alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione. Dette norme sono state adeguate al progresso tecnico con le direttive 84/47/CEE del 16 gennaio 1984 ⁽³⁾ e 88/571/CEE del 10 novembre 1988 ⁽⁴⁾.

— Nell'allegato II della direttiva 79/196/CEE è rappresentato il modello del marchio distintivo comunitario, meglio precisato nella direttiva 84/47/CEE del 16 gennaio 1984.

2. La proposta in esame [COM(90) 13 def. — SYN 243] ⁽⁵⁾, che modifica la direttiva 79/196/CEE, mira ad

⁽²⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. C 111 del 5. 5. 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45.